



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Piero Bontadini, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento

Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 11-12/2014

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Bonfiglio Salvatore, Carloni Enrico, Castiello Francesco, Cittadino Caterina, D'Alessio Gianfranco, Di Pace Ruggiero, Gagliarducci Francesca, Gardini Gianluca, Gattamelata Stefano, Greco Maurizio, Laurini Giancarlo, Mari Angelo, Marini Francesco, Mastrandrea Gerardo, Matera Pierluigi, Merloni Francesco, Nobile Riccardo, Palamara Luca, Palma Giuseppe, Panzironi Germana, Pasqua Simonetta, Patroni Griffi Filippo, Piazza Angelo, Pioggia Alessandra, Puliati Helene, Realfonzo Umberto, Schioppa Vincenzo, Sciascia Michel, Sestini Raffaello, Spagnoletti Leonardo, Staglianò Giuseppe, Storto Alfredo, Titomanlio Federico, Tomassetti Alessandro, Uricchio Antonio, Volpe Italo.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Luigi Ferrara, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Carlo Rizzo, Francesco Rota, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) e rapporti con l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 5773 del 6 febbraio 2014

di Manuela Leoni e Angelo Gabriele Vitale

La tutela penale dell'ambiente era sconosciuta al codice penale del 1930 ed il legislatore ha fatto ricorso, a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, alla legislazione complementare operando una precisa scelta di politica criminale che si è protratta nel tempo. Il diritto penale dell'ambiente¹ pertanto rappresenta ancora oggi un settore normativo privo di sistematicità caratterizzato da frammentarietà, occasionalità ed improvvisazione, nonostante l'approvazione del cd. Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii che si proponeva, deludendo fortemente le aspettative, di riordinare, coordinare e integrare anche la disciplina penale in materia ambientale. Si tratta sostanzialmente di un diritto penale accessorio che fa discendere la tutela penale dall'autorità amministrativa e che attualmente non appare un sistema organico ed efficace.

Ulteriore connotazione del diritto penale ambientale è data dalla natura dei reati previsti in materia, dal momento che la gran parte dei provvedimenti emessi sono illeciti configurati come contravvenzionali. Sotto questo profilo

l'introduzione del reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" ha costituito certamente una novità nel panorama legislativo italiano stante la costruzione delittuosa della fattispecie criminosa.

Invero l'approvazione della norma segnò l'evoluzione e la sintesi di un sofferto percorso parlamentare risalente al 1998 che aveva visto la redazione di proposte di legge finalizzate a definire un complesso e articolato sistema di nuove norme incriminatrici da collocare all'interno del codice penale al titolo VI bis (reati contro l'ambiente), formato da fattispecie fondate sul pericolo concreto e sul danno, meglio rispondenti al principio di offensività del reato e coerente con le direttive europee. Di talché ne sarebbe derivato un sistema normativo effettivamente dissuasivo e specifico che avrebbe superato il fenomeno, ancor oggi attuale, di operare un'interpretazione estensiva di alcuni istituti esistenti per adeguarli alla punibilità di fatti lesivi dell'ambiente. Nella stessa direzione vanno le proposte presentate anche nella legislatura in corso², alimentando

¹ La locuzione "diritto penale dell'ambiente" è puramente convenzionale e serve ad individuare le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente che prevedono sanzioni penali.

² Camera dei Deputati, proposta di legge n. 957, Micillo + altri recante "modifiche al sistema penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al governo per il coordinamen-

la discussione in merito, atteso l'ormai comprovato interesse manifestato dalle organizzazioni criminali anche di stampo mafioso nelle attività illecite che hanno conseguenze sulla integrità ambientale e sulla salute pubblica, rappresentando il traffico illecito di rifiuti un settore dal quale la criminalità organizzata ricava profitti enormi (cd. ecomafie).

Detta disposizione si inserisce nel programma di contrasto alle attività illegali nel settore della gestione dei rifiuti, apportando specifici elementi previsionali e procedurali per tutte quelle attività che riguardano le grandi attività illecite spesso collegate alla criminalità organizzata e contiene una delle rarissime ipotesi delittuose in materia ambientale. Il reato, riproducendo i contenuti dell'articolo 53 bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a sua volta introdotto con l'articolo 22 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale"³, rappresentò il primo delitto contro l'ambiente, il cui testo è stato integralmente trasfuso nell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006⁴ e stabilisce: «*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.*»

to delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale"; presentata il 15 maggio 2013.

³ Si segnala che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esse connesse per la prima volta istituita nel 1997, è stata parte attiva nella pressante richiesta di prevedere un delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti che ha trovato riscontro nell'art. 53 bis del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi)

⁴ Confronta Cass., Sez. III, dell'8 marzo 2007 n. 9794, Montigiani, in cui si riconosce perfetta continuità normativa tra le due disposizioni

Viene prevista una ipotesi aggravata nel caso in cui l'attività riguardi rifiuti ad alta radioattività (la pena stabilita va da 3 ad 8 anni) ed è espressamente prevista l'applicabilità, in caso di condanna, delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione da una professione o da un'arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Pur nella sua non sempre chiara formulazione, la norma, grazie anche al fondamentale contributo della giurisprudenza di legittimità, oggi pacificamente punisce le «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» che vengono poste in essere attraverso modalità complesse quali, ad esempio, la miscelazione di più tipologie di rifiuti e la predisposizione di falsa documentazione per rendere impossibile l'individuazione della loro provenienza, la collocazione definitiva in discariche abusive anche attraverso l'intermediazione di altri soggetti, lo smaltimento occultato in attività apparentemente lecite (utilizzo agronomico, uso come materia prima o combustibile etc.).

In via generale, e di prima approssimazione, si può pacificamente affermare che il bene giuridico protetto viene individuato dalla dottrina nella tutela della pubblica incolumità, la quale vede nell'aggressione ambientale la sua effettiva lesione o pericolo di lesione. Tale connotazione dell'oggetto giuridico consente l'ammissibilità del concorso di reati tra l'articolo 260 e altri reati, anche di natura contravvenzionale, contenuti nel codice dell'ambiente e il cui bene giuridico protetto è l'ambiente stesso.

Quanto agli elementi costitutivi del reato, e in primo luogo al soggetto attivo, la violazione è ascrivibile a "chiunque", assumendo così la

natura di reato comune. La norma incriminatrice è una fattispecie monosoggettiva a concorso eventuale di persone. Circa la natura necessariamente o solo eventualmente plurisoggettiva del reato, si è affermato in giurisprudenza⁵ che *«non appare condivisibile la tesi difensiva che pretende di far leva sull'asserita natura di reato plurisoggettivo della fattispecie delineata dall'art. 53 bis, D.Lgs. 22/97 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260). In proposito va ribadito quanto già affermato da questa Corte in merito alla natura monosoggettiva – e non plurisoggettiva – della fattispecie in esame, per la cui configurabilità non è affatto richiesta una pluralità di soggetti agenti come si deduce agevolmente dalla stessa terminologia adoperata dal legislatore nell'incipit della norma ("chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto ... cede, trasporta, esporta, etc.")*: né tale affermazione muta con riferimento alla necessità di una pluralità di operazioni in continuità temporale tra loro, afferendo tale circostanza ad un dato oggettivo della condotta».

Una ulteriore caratteristica è quella di reato di pericolo presunto (visto che non ammette prova contraria), o almeno astratto, come si desume dalla semplice lettura della fattispecie, nonché dalla sua stessa sussunzione nell'ambito dei reati contro l'incolumità pubblica. In proposito la Suprema Corte ha infatti chiarito che *«ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno»*.⁶

La fattispecie descritta dall'art. 260 è riconducibile alla categoria dei reati di pura condotta e presenta una struttura articolata ed estremamente complessa. Il legislatore enuncia infatti le connotazioni del fatto tipico in diversi segmenti, richiedendo contemporaneamente non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni, tra quelle espressamente indicate, ma altresì l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità. I requisiti della condotta sono stati individuati dalla giurisprudenza come segue.

Compimento di più operazioni: si tratta, secondo la Cassazione⁷, di «reato abituale» in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie; attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, attività che, peraltro, già risultano sanzionate penalmente.

Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta al punto precedente devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione «e». Si è anche precisato⁸ che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.

La norma richiede che il quantitativo di rifiuti illecitamente gestito sia "ingente". Tale locu-

⁵ Cass. Pen. Sez. III, Sentenza del 12/01/2011, n. 15630.

⁶ Cass. Pen. Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 19018.

⁷ Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 46705.

⁸ Cass. Pen. Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827.

zione ha destato perplessità in ordine alla compatibilità con il principio di tassatività e sufficiente determinatezza di cui all'art. 25 Cost.⁹ e la giurisprudenza ha affrontato a fondo la questione soprattutto con riferimento ad altra norma¹⁰ che pure utilizza il medesimo aggettivo.

Nel testo della norma, infatti, non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l'intero quantitativo di rifiuti trattati, per cui l'ingente quantità dev'essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati e abusivamente gestiti.

Si è inoltre precisato¹¹ che, ad esempio, la presenza in alcuni pozzi piezometrici della discarica di parametri eccedenti i valori tabellari, con conseguente grave inquinamento delle acque di falda, costituisce un riscontro importante circa l'ingente quantità dei rifiuti pericolosi abusivamente smaltiti. Nello stesso senso altra pronuncia¹² ove si afferma che il reato riguarda qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia e non può intendersi ristretta alla definizione di gestione, né limitata ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazio-

ni. La suprema Corte¹³ ha stabilito inoltre che: *«la giurisprudenza di questa Corte non offre riferimenti quantitativi che consentano di individuare la nozione di "ingente quantità" ma non tanto, come pure sostiene il ricorrente, per l'indeterminatezza del concetto espresso dalla norma quanto, piuttosto, perché, come pure si è avuto modo di affermare, tale verifica va effettuata tenendo conto che tale nozione, in un contesto che contempli anche le finalità della disposizione, deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta»*.¹⁴

In altre occasioni si è affermato che il requisito dell'ingente quantitativo deve essere valutato caso per caso, traendo elementi di comparazione anche dalle previsioni di reati contravvenzionali in tema di rifiuti e, soprattutto, considerando la specificità ed autonomia delle singole figure¹⁵; che la nozione in esame è valutabile nella sua chiara locuzione come un cospicuo accumulo di rifiuti, indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti¹⁶; che l'ingente quantità non può desumersi automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione di rifiuti e che deve essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti¹⁷.

Deve, in definitiva, rilevarsi che la nozione di ingenti quantitativi non può essere individua-

⁹ La Consulta ha riconosciuto la piena legittimità delle scelte normative in materia sulla scorta del ragionamento secondo cui a valutare la rilevanza quantitativa dei rifiuti gestiti illecitamente non sia la legge ex ante attraverso una valutazione prognostica, ma il giudice di merito mediante una valutazione discrezionale riguardante lo specifico caso concreto.

¹⁰ Art. 80 secondo comma del d.P.R. 309/90 in tema di stupefacenti.

¹¹ Cass. Pen. Sez. III, 13 luglio 2004, n. 30373.

¹² Cass. Pen. Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827.

¹³ Cass. Pen. Sez. III, Ordinanza, del 2012, n. 47229.

¹⁴ Sull'asserita indeterminatezza del concetto di ingente quantità vedi anche Cass. Pen. Sez. III n. 358, 8 gennaio 2008. V. anche Cass. Pen. Sez. III n. 47918, 16 dicembre 2003.

¹⁵ Cass. Pen. Sez. III, , 3 febbraio 2006, n. 4503.

¹⁶ Cass. Pen. Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 45598.

¹⁷ Cass. Pen. Sez. III, 13 luglio 2004, n. 30373.

ta a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare, come già osservato in alcune tra le decisioni dianzi richiamate, su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento. Del resto, la peculiare formulazione della previsione normativa non consente soluzioni diverse, fondate sulla individuazione di valori preventivamente fissati, ma permette di effettuare un giudizio adeguato rispetto alle molteplici condotte che possono essere riferite all'ambito di operatività art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. Per desumere l'ingente quantitativo pertanto devono essere ritenute applicabili le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova; di talché la quantità di rifiuti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa¹⁸.

Si tratta, evidentemente, di un apprezzamento in fatto che è rimesso, anche in questo caso, al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici. Tale valutazione¹⁹, si è affermato, costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia

optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell'opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti.

Quanto alla locuzione "abusivamente", la Suprema Corte ha chiarito che il requisito dell'abusività previsto dall'articolo 260 del D. Lgs n. 152/2006 deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con la reiterazione della condotta di per sé illecita, con il dolo specifico e con l'ingiusto profitto, per cui la mancanza delle autorizzazioni non è certo determinante ai fini di individuare il traffico illecito, ben potendo questo sussistere anche in presenza delle autorizzazioni, a condizione che la gestione sia condotta in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi. Tale gestione dei rifiuti, sottolinea la Corte,²⁰ deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio e tale attività deve essere «abusiva», ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violandole prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa).

Quindi la gestione «abusiva» si connota sia da mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla norma sia con riferimento ad attività organizzate clandestine sia in attività apparentemente legittime. Si è

¹⁸ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, del 2013, n. 32955.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 45126; Cass. Pen., Sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 11235.

²⁰ Cass., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827.

infatti osservato²¹ che è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia. Le attività delittuose debbono pertanto attuarsi abusivamente ovvero *contra legem*, senza la preventiva autorizzazione amministrativa ovvero con documentazioni fittizie.

Quanto al fatto che le condotte si siano svolte nell'ambito di un'attività di impresa formalmente autorizzata allo smaltimento di rifiuti (che nella casistica criminale appare il caso più ricorrente), si segnala una recente sentenza della IV sezione della suprema Corte²² a mente della quale «*la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolto in modo lecito. In altri termini il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che include stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e in parte condotta senza violazioni [...] Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di "traffico" di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti, e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato.*»

Il delitto in esame pertanto sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale. Alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie²³.

Con riferimento alle modalità esecutive del reato si è inoltre precisato²⁴ che la redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del delitto e che anche la predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parametri, inseriti invece nella certificazione, costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede dell'analizzatore.

Quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico del fine di conseguire un «ingiusto profitto». Ha precisato la giurisprudenza²⁵ che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o

²¹ In Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre 2008, n. 46029.

²² La n. 2117 del 19 ottobre 2011.

²³ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705 confermata anche da Sez. 3, 8 Luglio 2010, n. 29619 in riferimento proprio alla fattispecie di cui all'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006.

²⁴ Cass. Pen., Sez. III, 27 maggio 2005, n. 19955.

²⁵ Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827.

dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

In altra occasione²⁶ si è ritenuta la sussistenza dell'ingiusto profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati consentivano, mediante l'attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda ove erano impiegati, rafforzando così notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro. La Corte aggiungeva anche che «[...] la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati».

Sotto il profilo della "cautela reale", si segnala come la giurisprudenza riconosca l'ammissibilità del sequestro preventivo dell'intera azienda in presenza di indizi tali da far ritenere che «[...] taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato di cui all'articolo 53 bis, D.L.vo 22/97, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali» precisando anche che l'esistenza di un'autorizzazione al trasporto non escludeva la possibilità di un uso illegale dei mezzi autorizzati.

Sotto il profilo procedurale l'introduzione del delitto di attività organizzate per il traffico il-

lecito di rifiuti costituì una vera svolta in quanto, per la prima volta, i limiti edittali di pena relativi a detta fattispecie consentivano l'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti, strumento indispensabile per la ricerca delle prove a disposizione della Polizia Giudiziaria, per contrastare gli illeciti ambientali.

Ulteriori e rilevanti elementi di novità sono scaturiti dall'approvazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 che, all'art.11, modificando l'art. 51 c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ha collocato il reato di cui all'art. 260 del d. Lgs. 152/2006 tra le competenze delle Direzioni Distrettuali Antimafia. Ciò oltre a dare una valenza simbolica dell'importanza del contrasto ai crimini ambientali, sempre più intrecciati con le attività illecite tradizionalmente riferibili alle organizzazioni criminali anche di stampo mafioso, introduce alcuni istituti procedurali e investigativi che certamente agevolano l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari, con un approccio investigativo più confacente alla complessità del fenomeno²⁷.

²⁷ I principali, fuor di dubbio meritevoli di menzione, riguardano le modalità di intercettazione dei luoghi e delle comunicazioni che, sulla base di sufficienti indizi e non già con l'obbligo dell'elemento di prova, possono essere espletate per un periodo di 40 giorni superando, in tal modo, il più vincolante limite dei 15 giorni usuali; inoltre varia la durata delle indagini che può essere prorogata dalla Procura Antimafia fino ad un massimo di 24 mesi proprio in virtù dell'accertata complessità caratterizzante le stesse. In presenza dei reati di cui all'art. 51 c 3 bis C.p.p., le D.D.A. possono procedere (art.406 comma 5 bis C.p.p.), se ritenuto opportuno, alla mancata notifica alla persona sottoposta ad indagine della richiesta di proroga delle indagini preliminari, per meglio tutelare la segretezza delle indagini in corso.

²⁶ Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828.

Non meno importante appare la previsione dell'inserimento del delitto di cui all'art 260, D. Lgs. n. 152/2006²⁸, tra quelli che prevedono le cd. operazioni sotto copertura, ovvero quelle attività d'indagine, preventivamente autorizzate, in cui ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a strutture specializzate (tutelati così da una causa di giustificazione speciale in condotte che, altrimenti, costituirebbero reato) si "infiltrano" in un contesto criminale e, per questo, al fine di raccogliere fonti di prova e per addivenire ai loro autori«[...] danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali». Strumento che ha già dato prova di lusinghieri risultati in altri fenomeni criminali primo fra tutti quello del traffico di armi e stupefacenti.

Altro salto di qualità effettuato dal nostro legislatore con il Decreto Legislativo 7 Luglio 2011 n. 121, è stato quello di estendere gli effetti giuridici del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), anche alle ipotesi di illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente e della salute umana.

Come è noto, infatti, la legge 29 settembre 2000, n. 300, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali,

aveva delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria formalmente amministrativa, ma sostanzialmente di carattere penale, che riguarda gli enti e le società. In attuazione della legge delega, è stato pertanto emanato il D.Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*». Ciò nonostante si è dovuto attendere altri dieci anni con l'attuazione delle Direttive Comunitarie 2008/99/CE e 2009/123/CE (attraverso il richiamato decreto legislativo), per dotare il nostro ordinamento di una specifica previsione normativa che in relazione a questo delicato argomento potesse includere anche una serie di reati ambientali tra cui quello previsto dall'art.260 del Testo Unico Ambientale²⁹.

Passando ad esaminare la possibilità di concorso tra la fattispecie incriminatrice in esame ed il delitto di associazione a delinquere, preliminarmente si rileva come il traffico organizzato di rifiuti non necessariamente debba collegarsi all'associazione a delinquere ben potendo sussistere in forma indipendente allorché il traffico sia organizzato da una o due persone e, soprattutto, quando non sussistono anche tutti gli elementi costitutivi dell'art. 416 cod. pen.

Al riguardo la Corte di Cassazione penale nella recente sentenza n. 5773/2014 ha confermato il suo orientamento positivo in relazione alla possibilità di concorso tra le due fattispecie affermando che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l'art. 416 cod. pen. sanziona la mera associa-

²⁸ Ad opera dell'art. 8 della L. n. 136/2010 che ha riformulato l'art. 9, comma 1, lett. a) della Legge 146/2006.

²⁹ Art. 25 decies d.lgs. n. 121/2011.

zione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all'effettiva commissione dei singoli reati fine, la cui effettiva realizzazione non resta conseguentemente assorbita da quella concernente il reato associativo.

Si tratta, peraltro, di reati aventi oggettività giuridiche diverse, l'uno riguardando l'ordine pubblico e l'altro la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente. Da ciò si evince quindi che ai fini del concorso tra i due reati, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel d.lgs. n. 152/2006, art. 260 con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal Codice Ambiente all'art. 260 richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha stabilito che deve affermarsi l'inesistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e quello previsto dall'art. 260, d.lgs. n. 152/2006, che possono, pertanto, concorrere.

Al termine di questa breve trattazione si può a ragione affermare come la fattispecie presa in esame di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", nonostante le problematiche interpretative evidenziate, rappresenta certamente un valido strumento per contrastare il fenomeno della criminalità ambientale, con la reale possibilità di utilizzare strumenti di indagine adeguati alla gravità del fenomeno dell'ecomafia. A questo punto, non resta che rimanere fiduciosi sul buon esito del percorso legislativo che ridisegna i crimini ambientali, oramai da tempo e da tutti auspicato.